



Tribunale di Piacenza  
Settore Lavoro/ Previdenza ed Assistenza

Il Presidente del Tribunale quale Giudice del Lavoro

Visti gli atti del procedimento n. [redacted]

Ricorso ex art. 1, c. 47 e ss. legge n.92/2012 proposto da:

[redacted]  
( avv.ss [redacted] )

c/

[redacted]  
( avv.to [redacted] )

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il proposto ricorso è infondato.

E' documentato in atti ( e, comunque, la circostanza fattuale non forma oggetto di specifica contestazione) che parte ricorrente ha spedito in data 15 aprile 2021 presso l'Ufficio Postale il plico contenente la lettera di impugnazione del licenziamento cominato da [redacted] con racc.ta datata 2/4/2021, pervenutale in data 8/4/2021

Successivamente ha depositato il ricorso giudiziale di cui è causa in data 14/10/2021 , vale a dire centottandue giorni dalla prodotta impugnazione stragiudiziale, atteso che detto termine inizia a decorrere dalla trasmissione dell'atto scritto dui impugnazione del licenziamento e non dalla ricezione di detta impugnativa da parte del datore di lavoro ( cfr., da ultimo a conferma di orientamento consolidato, Cass. n. 17197/2020)

(1) R



Non è stato, quindi, rispettato il termine di centottanta giorni previsto per legge, pena la inefficacia di detta impugnazione. Si richiama al riguardo quando espressamente previsto dall'art. 6c. 1 e 2 legge n. 604/1966.

Il che consente di affermare che la originaria impugnazione del licenziamento di cui è causa è divenuta inefficace proprio perché il successivo ricorso giudiziale è stato depositato dopo la decorrenza del predetto termine di centottanta giorni.

E questo consente di affermare ulteriormente che è, quindi, venuta meno la legittima facoltà in capo al ricorrente di contestare la legittimità e la fondatezza di detto licenziamento, con conseguente rigetto per tale ragione del ricorso in esame.

La difesa di parte ricorrente ha invocato, se non si è inteso male, l'applicazione del disposto dell'art. 81 bis disp. Att. C.p.c. come modificato dalla legge n. 205/2017 art. 1, commi 465 e 466.


Detta allegazione non viene condivisa atteso che tale norma ( come risulta dalla intestazione (" calendario del processo") e dal testo della stessa afferisce esclusivamente la – appunto- fissazione delle udienze da parte del giudice con riferimento ai procedimenti contenziosi instaurati, con la relativa fissazione delle relative udienze e/o la proroga dei termini previsti da detta calendarizzazione.

Si tratta di una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa che afferisce al mancato rispetto dei termini previsti per il tempestivo deposito del ricorso di cui sopra, con conseguente instaurazione del processo, co riferimento al quale deposito del ricorso, ovviamente ed all'evidenza, il Giudice non deve procedere ad alcuna calendarizzazione.

Proprio tale radicale differenza tra la fattispecie oggetto del presente giudizio e quella disciplinata da detta norma impedisce ogni applicazione estensiva e/o analogica di detta norma alla presente fattispecie.

Non vi sono, poi, gli estremi per la rimessione in termini per " il legittimo impedimento per maternità" ( v. pag. 4 note difesa parte ricorrente 13/11/2021) in quanto non è dato comprendere come l' impedimento allegato dalla difesa di parte ricorrente ( vale a dire che " nel caso di specie.. sino al 22 aprile 2021 ricorreva il legittimo impedimento del difensore per materità di quest'ultima.." possa avere impedito alla stessa di depositare il predetto ricorso giudiziale entro il 12/10/2021.

Ugualmente non si ravvisano gli estremi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 bis disp. Att c.p.c. atteso che non si vede come detta ipotetica questione possa avere rilevanza nel presente giudizio per le ragioni sopra illustrate ed atteso che non è neppure dato comprendere come ed in che modo detta questione possa comportare, a mezzo della invocata pronuncia di illegittimità costituzionale, la estensione della disciplina prevista dal prec. art. 81 bis disp att CPC con riferimento alla attività che il Giudice deve svolgere con riferimento ai procedimenti già regolarmente instaurati alla del tutto diversa fattispecie del mancato rispetto dei

12) 



termini perentori previsti dal prec. art. 1 legge n. 604/1966 per la instaurazione del ricorso con cui si impugna la legittimità e la fondatezza di un licenziamento.

Al rigetto del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza, non ravvisandosi la sussistenza di una delle ipotesi che per legge consentono la compensazione anche solo parziale delle spese di causa, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore indeterminato del presente procedimento, della limitata attività svolta e della rilevanza della questione trattata, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del prec. DM

PQM

A scioglimento della riserva

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore della società convenuta, come in atti rappresentata, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimb. forfett. spese gen. Iva e Cpa come per legge.


Si comunichi.

Piacenza, 16 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale quale Giudice del Lavoro

Dott. Stefano Brusati

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Stefano BRUSATI



(3)

